



Nota informativa n. 51 del 7/12/2020

Riforma del Terzo Settore: più tempo per apportare le modifiche statutarie con i quorum dell'assemblea ordinaria

I termini vengono riaperti: la nuova scadenza viene indicata al 31/3/2021!

A prevederlo è l'art. 1 della legge 159/2020 di conversione del DL di proroga del periodo di emergenza (DL 125/2020) che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/12/2020.

Il provvedimento modifica così le disposizioni

a) di cui all'art. 101 del DLgs 117/2017 con riferimento agli Enti del Terzo Settore:

“Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”;

b) di cui all'art. 17 del DLgs 112/2017 relativamente alle imprese sociali:

“3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria”.

Si ricorda che questo termine riguarda **esclusivamente** le associazioni già iscritte in uno dei seguenti registri/anagrafi:

- associazioni di promozione sociale
- organizzazioni di volontariato
- ONLUS

ed è un termine legato alla possibilità di modificare lo statuto con i quorum dell'assemblea ordinaria oltre ad essere subordinato alla circostanza che le variazioni apportate allo statuto riguardino clausole indicate dal Codice del Terzo Settore come

- obbligatorie;
- derogabili.

Il Ministero del Lavoro, al fine di facilitare l'individuazione di tali clausole ha fornito alcuni chiarimenti con la [Circolare n. 20 del 27/12/2018](#).



Questo maggior termine può essere utile in particolare per i sodalizi che abbiano assunto la doppia qualifica di Ente del Terzo Settore – nelle forme sopra descritte – e di associazione sportiva dilettantistica al fine di verificare, alla luce della Riforma dell'ordinamento sportivo in via di definizione, il rapporto tra le due qualifiche.

La scadenza del 31/03/2020 non riguarda in ogni caso:

1. **le associazioni che non risultino iscritte nei già menzionati registri** le quali potranno in qualsiasi momento valutare l'opportunità di assumere la qualifica di ETS. Si segnala che alcune associazioni si sono "auto qualificate" come associazioni di promozione sociale senza aver chiesto/ottenuto l'iscrizione nel relativo registro. Si evidenzia che tali sodalizi non possono utilizzare in denominazione e in qualsiasi comunicazione la locuzione APS o associazione di promozione sociale, pena l'applicazione della *"sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità"*;

2. **le associazioni che intendono cogliere l'occasione della modifica statutaria anche per introdurre clausole che il Codice definisce facoltative** (per esempio l'art. 24 del Codice prevede che "4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota") **o modificare aspetti non disciplinati dal Codice** come la durata dei mandati elettivi o la scelta dell'esercizio sociale del sodalizio, in quanto in ogni caso tenute ad approvare tali modifiche con il quorum dell'assemblea straordinaria. Le associazioni già iscritte nei menzionati registri potranno infatti modificare lo statuto entro il termine indicato dagli Uffici del RUNTS che le avranno sollecitate in tal senso (*Attenzione alle mail: se non si risponde gli Uffici sono legittimati a non far migrare l'associazione nel Registro e conseguentemente il sodalizio perde tutte le agevolazioni connesse!!!*). Una disciplina speciale è riservata alle ONLUS il cui termine ultimo per procedere viene indicato nel 31/03/2022.